



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2 - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Ai Signori Sindaci e Commissari prefettizi e straordinari
dei Comuni della Provincia
=Loro Sedi=

e, per conoscenza,

Al Signor Questore di
=Avellino=

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di
=Avellino=

Al Signor Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
=Avellino=

Al Signor Dirigente Provinciale del Genio Civile di
=Avellino=

OGGETTO: Organizzazione manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.-.

Come noto, la gestione delle manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo coinvolge amministrazioni pubbliche e privati chiamati a contribuire alla salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico e sociale della collettività.

In vista, pertanto, dell'intensificarsi di manifestazioni pubbliche durante il periodo centrale della stagione estiva, si ritiene opportuno richiamare la personale attenzione delle SS.LL. sulle direttive emanate dal Ministero dell'Interno in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di dette manifestazioni.

In particolare si richiama in via preliminare la circolare n. 11001/1/110(10) del 28 luglio 2018, che ad ogni buon fine si allega in copia (**ALL. n. 1**), cui sono annesse le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Interno per l'individuazione delle più efficaci misure di contenimento del rischio a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza dei partecipanti agli eventi, nel rispetto della tradizione storico culturale e del patrimonio economico e sociale delle collettività locali.

E' evidente che restano salve le disposizioni relative alla Commissione di vigilanza di Pubblico Spettacolo che andrà convocata qualora necessario e per tempo rispetto all'evento.

Si segnala inoltre la necessità che per tutte le manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo venga acquisito il piano di sicurezza da parte degli organizzatori, che dovrà essere rispettoso delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area I - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Risulta altresì opportuno che, nel trasmettere l'autorizzazione al presidio di Polizia presente nel rispettivo territorio, sia alla stessa allegato il piano di sicurezza, nonché che l'autorizzazione medesima, corredata dal piano, venga contestualmente rimessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per le manifestazioni che ritualmente ricorrono ogni anno si raccomanda di assumere intese con gli organizzatori, affinché la documentazione prescritta per l'autorizzazione venga inoltrata a codesti Comuni con congruo anticipo, fermo restando comunque il termine da rispettare nel caso in cui debba essere acquisito il parere della Commissione di Vigilanza provinciale o comunale, ovvero si reputi opportuno richiedere la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Si coglie, altresì, l'occasione per richiamare il contenuto dell'unità circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – n. 15985 del 30.10.2023 (**ALL. n. 2**) contenente indicazioni tecniche da seguire per il controllo delle installazioni dei carichi sospesi fissi o in movimento posti al di sopra di palcoscenici, platee ovvero in prossimità delle aree di stazionamento o passaggio del pubblico che dovranno essere a disposizioni delle Commissioni comunali nonché degli organizzatori di eventi

Si raccomanda altresì di mantenere uno stretto raccordo con il presidio di Polizia presente sul territorio, nell'ambito della doverosa collaborazione istituzionale, anche per consentire la preventiva valutazione, in relazione alla tipologia di manifestazione, delle più efficaci misure di *security* rimesse all'attribuzione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Infine, poiché diversi Comuni non hanno ancora costituito o rinnovato le Commissioni comunali di vigilanza ex art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, si rivolgono vive premure affinché le stesse siano rese operative in tempi rapidi, al fine di disporre su tutto il territorio provinciale di una rete di organismi di vigilanza in grado di attuare tutte le verifiche necessarie allo svolgimento in sicurezza degli eventi in programma.

Si ringrazia, confidando nella consueta collaborazione delle SS. LL.

RG/

IL PREFETTO
(Riflesso)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)
Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di *Champions League*. Da tale data si sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della *security* che della *safety*, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E' stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E' stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le due circolari hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*.

L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E' evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l'attenzione dei partecipanti sia sull'*iter* procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano, per i loro organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferire gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul territorio, anche nell'ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

IL CAPO DI GABINETTO
Morcone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
- Ai Sigg i Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
- Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
- Ai Sigg- Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco
- Ai Sigg. Comandanti dei vigili del fuoco
- e, p.c.,*
- Al Gabinetto del Ministro
- Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.

Nell'ultimo periodo nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento sono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Con la precedente Circolare di questo Dipartimento n. 1689 del 1° aprile 2011, si è già evidenziata la necessità di una particolare attenzione legata ai rischi dovuti alle sollecitazioni relative ai carichi dinamici, fornendo le prime indicazioni degli elementi minimi di valutazione delle misure adottate.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e di fornire ulteriore contributo con le indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali, è stato istituito un apposito tavolo tecnico interistituzionale presso questo Dipartimento, con l'autorevole supporto e la condivisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della redazione del documento tecnico allegato.

L'aggiornamento tiene conto di alcuni incidenti, avvenuti all'estero causati da elementi dinamici e da impianti "led-wall", specificando le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

installati (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici o platee anche in prossimità di aree di stazionamento e passaggio del pubblico.

Tale evoluzione nel mondo dello spettacolo comporta oggi, per i tecnici progettisti, particolari attenzioni e competenze, specialmente nella valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei "carichi sospesi".

Analoghe considerazioni valgono, per gli aspetti di competenza, anche per le verifiche e i controlli da parte delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Infatti, le suddette Commissioni di vigilanza, pur esprimendosi collegialmente, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno dotato di specifica professionalità e possono essere integrate, come previsto dall'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., con esperti di settore.

In particolare, per gli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti, l'articolo 142 del citato regio decreto prevede la presenza in seno alla Commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile" o dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale nelle Commissioni comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141-bis del suddetto regolamento.

Invece, il rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur in seno alla Commissione, si esprime, nell'esercizio delle proprie specifiche competenze, in materia di prevenzione incendi secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Legg

10 Dell
EM/TM/PM



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE VERIFICA DELLA SOLIDITÀ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E/O DINAMICI.

(Aggiornamento predisposto dal tavolo tecnico interistituzionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

L'articolo 80 del T.U.L.P.S. dispone che: *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*.

L'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (così sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2011, n. 311, stabilisce che per l'applicazione del citato articolo 80 sono istituite le predette Commissioni di vigilanza con i compiti indicati nel medesimo articolo.

Nel successivo articolo 141-*bis* sono istituite le Commissioni di vigilanza comunali con le relative funzioni, che possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

Nei casi previsti dall'articolo 142 del citato regolamento, le predette funzioni sono svolte dalle Commissioni provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura competente.

Nell'ambito della predetta attività delle Commissioni, sia provinciali che comunali, dirette anche ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi, sia statici che dinamici, impiegati negli allestimenti e durante l'esecuzione di eventi e spettacoli.

La presente circolare è volta a dare indicazioni relative al controllo delle installazioni di carichi sospesi fissi (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici e platee, ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico, ovvero anche di aree di esclusiva pertinenza degli operatori dello spettacolo.

Detti carichi costituiscono potenziali fonti di rischio per la pubblica incolumità.

Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza, le odierne installazioni, sia nell'ambito di manifestazioni temporanee che permanenti, impongono la necessità di redigere un progetto approfondito da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa un'adeguata valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché delle condizioni di sicurezza di tutti i componenti e attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi. Detto progetto deve contenere anche la verifica di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

stabilità delle strutture portanti, su cui sono installati i carichi statici e dinamici applicando le norme tecniche in vigore, ivi comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Carichi sospesi

Ai fini della presente circolare la nozione di "*carico sospeso*" è da intendersi come un insieme costituito da elementi semplici o complessi (scenotecnici, scenografici, di arredo o altro), posti in altezza, ancorati in sospensione o appoggiati in quota, ovvero movimentati meccanicamente, prima e durante lo spettacolo, mediante gru, argani, paranchi, carri ponte, elevatori, piattaforme o similari.

Per maggiore chiarezza e ai soli fini esemplificativi della presente circolare, si individuano di seguito le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere delle Commissioni di vigilanza di cui in premessa.

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura portante superiore od inferiore ivi compresi eventuali accessori (funi, tiranti, catene, staffe e similari);

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento.

Le tipologie di possibili carichi sospeso sono schematicamente riportate nella figura che segue (*cf.* Figural).

Per le tipologie non ricomprese negli schemi in Figura 1, il progettista dovrà produrre uno specifico elaborato riportante graficamente lo schema strutturale, corredato di tutte le informazioni atte a dimostrarne l'idoneità, con le verifiche effettuate.

Per gli elementi scenotecnici e scenografici (ad esempio schermi "*led-wall*", proiettori, corpi illuminanti, diffusori audio, strutture tralicciate "*americane*", pedane per sollevamento scene o artisti, etc.), aggiuntivi rispetto alla struttura esistente ovvero approntata allo scopo, occorre verificare la sicurezza statica e dinamica degli stessi elementi al fine di garantirne l'idoneità di installazione, di ancoraggio e degli interventi di manutenzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE




Fig. 1 - Schemi ricorrenti di tipologie di carichi sospesi

Sistemi di sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nello schema in Figura 1 è indicata al punto D la ridondanza del collegamento alla struttura portante nel caso di cedimento del sistema principale. Il progettista dovrà, sulla base di una adeguata analisi di sicurezza, stabilire il numero di collegamenti ridondanti del sistema idonei a salvaguardare la pubblica incolumità.

In ogni caso il coefficiente di sicurezza del sistema e di ciascuna ridondanza dovrà essere almeno pari a 6 per carichi statici e pari a 10 per carichi dinamici.

Per il calcolo delle azioni sui carichi sospesi (ad esempio il vento ed altre azioni dinamiche) il progettista deve rispettare le NTC 2018.

Per una maggiore comprensione dello schema in Figura 1, si riporta di seguito la seguente esemplificazione:

- A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
- B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (ad esempio gancio, golfare, occhiello);
- C. Collegamento principale (ad esempio tirante, fascia, fune, catena, asta);
- D. Ridondanza della sicurezza con vincolo di collegamento esterno posto tra motore/collegamento principale e il carico (ad esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago, sistemi estensibili anticaduta), ovvero con vincolo di collegamento/arpionaggio meccanico automatico posto all'interno di paranco con motoriduttore irreversibile;
- E. Paranco/Motore (eventuale);
- F. Vincolo di collegamento fra motore/paranco/collegamento principale (ad esempio gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
- G. Carico (ad esempio pannelli led, diffusori acustici, proiettori, fari, americane, artisti);
- H. Sistema di pesatura.

Al fine di verificare la solidità e la sicurezza di un locale di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle Norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni).

Documentazione da allegare dal richiedente alla Commissione

Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;

- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;

Con riferimento alla Figura 1 a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Rif.	Tipo	Documentazione
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (per esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.
D	Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arponaggio automatico	Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)
G ₁	Carico statico	Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.
G ₂	Carico dinamico	Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell'operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.
H	Sistema di pesatura	Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste